Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 118**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 maggio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1964, n. 277.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Eleonora Duse », con sede in Asolo (Treviso).

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Eleonora Duse », con sede in Asolo (Treviso) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 278.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-monastica, detta Santuario di Santa Rosa, sita nel comune di Viterbo.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-monastica, detta Santuario di Santa Rosa, sita nel comune di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 279.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Chiara Vergine, in frazione Natile del comune di Careri (Reggio Calabria).

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gerace-Locri in data 24 maggio 1963, integrato con dichiarazione in data 30 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Chiara Vergine, in frazione Natile del comune di Careri (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 280.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco, nel comune di Deliceto (Foggia).

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bovino in data 6 agosto 1962, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 10 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco nel comune di Deliceto (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 281.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Campiglia, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Campiglia, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 282.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in frazione Teson del comune di Concordia Sagittaria (Venezia).

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in frazione Teson del comune di Concordia Sagittaria (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 283.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. di Modena, sita in rione Modena del comune di Reggio Calabria.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. di Modena, sita in rione Modena del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 56. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Settefrati (Frosinone).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Settefrati si è determinata — fin dal novembre del 1962 — una situazione di gravi ed insanabili contrasti interni che ha totalmente paralizzato l'attività di quella rappresentanza elettiva.

Lo stesso sindaco, rispondendo ai ripetuti solleciti rivoltigli dal prefetto di Frosinone, perchè fosse curato l'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio preventivo del 1963, era costretto ad accusare la impossibilità di provvedervi, dando atto dello stato di incapacità degli organi collegiali, non tanto di deliberare, quanto di riunirsi validamente.

Sono rimasti, così, accantonati, oltre al bilancio, numerosi altri provvedimenti pure di carattere obbligatorio e di vivo interesse per la civica azienda: al cui generale disfunzionamento - che ha causato, tra l'altro, l'inaridimento delle normali fonti di entrata e posizione di insolvenza legalmente protestate da vari creditori del Comune — solo in parte hanno potuto ovviare i frequenti interventi sostitutivi che la Prefettura è stata costretta ad operare.

Sulla gravità della situazione, divenuta, via via, sempre più insostenibile, il prefetto richiamava ancora una volta l'attenzione del sindaco, con lettera del 4 dicembre 1963, invitandolo, nel modo più fermo, a promuovere la convocazione del Consiglio comunale per la trattazione di dodici argomenti specificati — riflettenti altrettanti adempimenti obbligatori o, comunque, non oltre dilazionabili, tra cui il bilancio del 1963 — ed assegnando il termine del 10 gennaio 1964 per l'adozione di concreti provvedimenti, al riguardo.

Senonchè tale termine decorreva infruttuosamente per cui il prefetto, allo scopo di porre, senza possibilità di equivoci, il predetto Consiglio direttamente di fronte alle proprie responsabilità, ne disponeva, d'ufficio, la convocazione — ed il relativo ordine del giorno — con decreto del 18 gennaio scorso, fatto notificare a tutti i consiglieri.

Anche questo estremo tentativo, però, dava esito negativo, in quanto nessuno dei consiglieri interveniva alla seduta fissata per il giorno 24 gennaio.

Il prefetto, pertanto, ritenuta definitivamente acquisita la prova della organica incapacità di quel Consiglio comunale ad assolvere alle proprie funzioni d'istituto, per il radicarsi dei contrasti nel suo seno, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915 della legge comunale e provinciale.

Attesa la persistenza del Consiglio comunale di Settefrati, nonostante i formali richiami, nella omissione di numerosi adempimenti di carattere obbligatorio, in ordine ai quali eventuali ulteriori interventi sostitutivi del prefetto, oltre che defatiganti, avrebbero costituito solo dei rimedi contingenti e, per quanto concerne, in particolare, il bilancio preventivo, di mero valore formale, perchè inidonei ad operare sulle cause sottostanti alla inattività della civica Amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 marzo u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Settefrati ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giacomo Biggio, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Settefrati (Frosinone) ha omesso di ottemperare, ad onta dei formali richiami del Prefetto, a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 marzo 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e n. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Settefrati, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Biggio, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1964

SEGNI

TAVIANI

(4098)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1962-63.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1962, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate

e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1962-63;

Visti i propri decreti 10 dicembre 1962 e 8 marzo 1963, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione e relativa appendice per l'esercizio finanziario 1962-63;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1962-63;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e quello della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (Appendice n. 1) per l'esercizio finanziario 1962-63, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C* e *D*.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELL'ORIENTAMENTO E DELL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - F.A.P.L.

Nota preliminare al consuntivo finanziario per l'esercizio 1962-63 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » comprendente la « Gestione principale » e la « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti ».

GESTIONE PRINCIPALE

Parte I — ENTRATE

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 giugno 1962, veniva approvato — in applicazione dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, — lo stato di previsione dell'entrata e della spesa, per l'esercizio finanziario 1962-63, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, che, per quanto riguardava la gestione principale presentava un totale di previsioni iniziali di . . . . L. 37.730.000.000

Nel corso dell'esercizio, con decreto 8 marzo 1963 dello stesso Ministro, veniva variata in aumento, la previsione dell'avanzo finanziario, iscrivendo la differenza fra l'avanzo di amministrazione accertato in L. 6.261.000.000 (arrotondate) col consuntivo finanziario dell'esercizio 1961-62 della gestione principale e l'avanzo previsto nel bilancio 1962-63 in lire 1.800.000.000 . . . . L. 4.461.000.000

La previsione definitiva delle entrate risultava, quindi, di . . . . L. 42.191.000.000

di cui L. 6.261.000.000 per avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, L. 8.530.000.000 per entrate ordinarie e L. 27.400.000.000 per entrate straordinarie.

Di fronte alle suindicate previsioni si sono avuti gli accertamenti che vengono ad esse raffrontati nel seguente prospetto:

	Previsioni L.	Accertamenti L.		Differenza L.
a) Avanzo finanziario di amministrazione	6.261.000.000	6.261.715.898	+	715.898
b) Entrate ordinarie	8.530.000.000	8.692.234.765	+	162.234.765
c) Entrate straordinarie	27.400.000.000	30.613.445.606	+	3.213.445.606
Totali generali	42.191.000.000	45.567.396.269	+	3.376.396.269

Si è avuto, cioè, un accertamento complessivo di lire 45.567.396.269 con una maggiorazione, rispetto alle previsioni, di L. 3.376.396.269.

La differenza in più di L. 715.898, che appare tra l'avanzo di amministrazione accertato e quello previsto, è dovuta al fatto che, in sede dell'unica variazione eseguita nel corso dell'esercizio, è stata iscritta in bilancio soltanto la somma arrotondata relativa alla differenza fra l'avanzo di amministrazione previsto afferente all'esercizio 1961-62, iscritto nel bilancio 1962-63, e l'avanzo effettivo accertato con il consuntivo dell'esercizio 1961-62, tralasciando le centinaia di migliaia di lire.

Per quanto riguarda i maggiori accertamenti di lire 162.234.765, verificatisi nelle entrate ordinarie, essi sono il risultato della somma algebrica fra l'importo dei minori interessi (L. 15.464.770), maturatisi sui fondi depositati presso la Tesoreria centrale e l'importo dei maggiori interessi (lire 177.699.535) maturatisi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico.

Il maggiore gettito di L. 3.213.445.606, accertato nelle entrate straordinarie, è dovuto, nella quasi totalità, ad una maggiore entità dei recuperi verificatasi sulle gestioni dei « corsi » (L. 2.718.935.731, di cui L. 978.019.790 ancora da riscuotere) e dei cantieri (L. 371.432.141 di cui L. 285.797.905 ancora da riscuotere). Tale maggiore gettito è conseguenza delle particolari disposizioni ministeriali impartite per addivenire alla sollecita definizione di gestioni svoltesi negli esercizi decorsi.

Altre due poste minori che concorrono alla costituzione delle maggiori somme accertate si riferiscono per quanto concerne il capitolo 9:

1) ad una entrata di L. 105.056.728 a carico del « Fondo per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati » a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'espletamento di 27 corsi per la riqualificazione professionale dei predetti lavoratori (art. 3, comma primo, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, provvidenze C.E.C.A.);

2) ad una entrata complessiva di L. 18.021.006 per vendita di beni prodotti dagli allievi dei corsi e per versamenti effettuati, a titolo di ammortamento, dagli assegnatari delle « Case minime » costruite con esercitazioni produttive da parte degli allievi di corsi per disoccupati.

Parte II — SPESE

Per l'esercizio 1962-63 la spesa complessiva veniva prevista in . . . . . . L. 37.730.000.000

di cui L. 31.730.000.000 per spese ordinarie e L. 6.000.000.000 per spese straordinarie. Durante l'esercizio, con decreto ministeriale 8 marzo 1963, venivano apportati agli stanziamenti iniziali le seguenti variazioni in aumento:

per la istituzione di nuovi cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . . L. 2.400.000.000

per sostenere spese varie di amministrazione in relazione all'avvenuto inquadramento del personale che prestava la sua opera presso il « Fondo » (articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628) . . . . . » 61.000.000

» 2.461.000.000

Pertanto, la previsione definitiva delle spese saliva a . . . . L. 40.191.000.000

Gli impegni totali assunti nel corso dell'esercizio hanno raggiunto l'importo di . . » 37.848.935.716

con una economia rispetto al previsto di . L. 2.342.064.284

Parte III — OSSERVAZIONI SUL CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Nel corso dell'esercizio finanziario 1962-63 si è verificata nella gestione dei residui degli esercizi precedenti una economia, per più esatti accertamenti nelle spese di amministrazione, di L. 2.246.320

Niente da osservare per quanto riguarda la gestione dei residui attivi dei quali deve essere ancora riscossa la somma di L. 36.874.

Parte IV — Avanzo finanziario di amministrazione

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63 si è avuto un avanzo finanziario di amministrazione della gestione di . . . . . . L. 7.720.706.873

per:

accantonamento di una aliquota dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti effettuato in occasione dell'unica variazione di bilancio disposta nel corso dello esercizio (capitolo 8 entrata) L. 2.000.000.000
maggiori entrate rispetto alle previsioni » 3.376.396.269
minori spese rispetto alle previsioni . » 2.342.064.284
economie sui residui passivi . . . » 2.246.320

In totale . . . L. 7.720.706.873

come risulta anche dalla seguente dimostrazione:

Fondo di cassa al 30 giugno 1963 . L. 15.109.868.569
Aggiungendo i residui attivi:
col. s entrata . . . L. 6.261.715.898
col. t entrata . . . » 5.647.461.551
+ » 11.909.177.449

L. 27.019.046.018

Detraendo:
a) i residui passivi (colonna q spesa) . L. 13.036.623.247
b) l'avanzo di amministrazione al 30 giugno 1962 non ancora versato (col. k spese e col. g entrate) . » 6.261.715.898
— » 19.298.339.145

Ritorna l'avanzo finanziario di amministrazione come sopra indicato in L. 7.720.706.873

Parte V — Situazione di cassa

Fondo di cassa al 1° luglio 1962 . . . L. 17.529.182.588
Riscossioni (col. r entrata) . . . . » 38.255.735.273

L. 55.784.917.861
Pagamenti (col. p spesa) . . . . » 40.675.049.292

Fondo di cassa al 30 giugno 1963 . . . L. 15.109.868.569

delle quali depositate presso:
la Tesoreria centrale . L. 904.901.699
Istituto di credito di diritto pubblico . » 14.204.966.870

Totale . . L. 15.109.868.569

GESTIONE SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI

In appendice al conto consuntivo del « Fondo » viene presentato il conto consuntivo della gestione speciale costituita ai sensi dell'art. 20, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per provvedere alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni per la formazione professionale degli apprendisti.

Le risultanze della gestione speciale si concretano come segue:

Parte I — Entrate

Lo stato di previsione, approvato con il decreto ministeriale prima citato, presentava un totale di previsioni iniziali di L. 9.360.000.000

Nel corso dell'esercizio, con decreto 10 dicembre 1962, dello stesso Ministro, fu variata, in aumento, la previsione dei recuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti . . . . » 300.000.000

La previsione definitiva delle entrate risultava, quindi, di . . . . . . L. 9.660.000.000

di cui L. 200.000.000 per avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Di fronte alle suindicate previsioni si sono avuti gli accertamenti che vengono ad esse raffrontate nel seguente prospetto:

	Previsioni D.	Accertamenti L.	Differenze L.
a) Avanzo finanziario di amministrazione	200.000.000	200.218.889	+ 218.889
b) Entrate . . .	9.460.000.000	10.172.574.325	+ 712.574.325
Totali generali	9.660.000.000	10.372.793.214	+ 712.793.214

L'accertamento complessivo è risultato, pertanto, superiore di L. 712.793.214 a quanto era stato previsto.

La differenza in più di L. 218.889, relativa all'avanzo di amministrazione, è costituita dalla differenza fra la somma iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 1962-63, e la somma accertata in sede di consuntivo finanziario dell'esercizio 1961-62.

La maggior somma accertata nelle entrate è dovuta, nella quasi totalità (L. 712.401.090 di cui L. 192.127.240 ancora da riscuotere), ai recuperi effettuati sulle gestioni dei corsi complementari per apprendisti.

Parte II — Spese

Per l'esercizio 1962-63 la spesa complessiva veniva prevista in L. 9.360.000.000.

Durante l'esercizio, con decreto ministeriale 10 dicembre 1962, veniva apportata allo stanziamento iniziale del capitolo 1 della spesa (sovvenzioni di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti) una variazione in aumento di L. 300.000.000, per cui la previsione definitiva della spesa saliva a . . . . L. 9.660.000.000

Nel corso dell'esercizio venivano assunti impegni per un totale di . . . . » 9.508.161.731

con una economia rispetto al previsto di . . L. 151.838.269

Parte III — Osservazioni sul conto dei residui degli esercizi precedenti

Niente da osservare circa la gestione dei residui sia attivi che passivi relativi agli esercizi precedenti.

Dei primi deve essere ancora riscossa la somma di lire 47.182.

Parte IV — Avanzo finanziario di amministrazione

Alla chiusura dell'esercizio 1962-63 si è avuto un avanzo finanziario di amministrazione della gestione di . . . L. 864.631.483

per maggiori entrate rispetto alle previsioni L. 712.793.214
per minori spese rispetto alle previsioni . . » 151.838.269

L. 864.631.483

Come risulta anche dalla seguente dimostrazione:

Fondo di cassa al 30 giugno 1963 . . . L. 332.936.225
Aggiungendo i residui attivi:
col. s entrata . . . L. 200.218.889
col. t entrata . . . » 6.705.448.872
+ » 6.905.667.761

Detraendo: L. 7.238.603.986
a) i residui passivi (colonna q spesa) . . . . L. 6.173.753.614
b) l'avanzo di amministrazione al 30 giugno 1962 non ancora versato (col. k spese e col. g entrate) . . » 200.218.889
— » 6.373.972.503

Ritorna l'avanzo di amministrazione come sopra indicato in . . . . L. 864.631.483

Parte V — Situazione di cassa

Fondo di cassa al 1° luglio 1962 . . . L. 1.577.991.966
Riscossioni (col. r entrata) . . . . . » 9.312.750.950

L. 10.890.742.916
Pagamenti (col. p spesa) . . . . . » 10.557.806.691

Fondo di cassa al 30 giugno 1963 depositato presso Istituti di credito di diritto pubblico . L. 332.936.225

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1962-1963

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1962-1963					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1961-62	del 1962-63	del 1963-64			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e / e — i
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente . . .	(a) 6.261.000.000	—	6.261.715.898	—	6.261.715.898	+ 715.898
			TITOLO I - *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 lett. *b*) della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . .	8.000.000.000	8.000.000.000	—	—	8.000.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 72 della legge 25 luglio 1952, n. 949 . . .	30.000.000	11.002.145	—	3.533.085	14.535.230	— 15.464.770
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero istituito presso Istituti di credito di diritto pubblico	500.000.000	457.625.638	—	220.073.897	677.699.535	+ 177.699.575
			Totale delle entrate ordinarie . . .	8.530.000.000	8.468.627.783	—	223.606.982	8.692.234.765	+ 162.234.765
			TITOLO II - *Entrate straordinarie*						
4	4	4	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	25.000.000.000	20.840.000.000	—	4.160.000.000	25.000.000.000	—
6	6	6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	1.500.000.000	3.240.915.941	—	978.019.790	4.218.935.731	+2.718.935.731
8	8	8	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (art. 62 lett. *d*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	900.000.000	985.634.236	—	285.797.905	1.271.432.141	+ 371.432.141
9	9	9	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	123.077.734	—	—	123.077.734	+ 123.077.734
10	10	10	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori . . .	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate straordinarie . .	27.400.000.000	25.189.627.911	—	5.423.817.695	30.613.445.606	+3.213.445.606
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . .	42.191.000.000	33.658.255.694	6.261.715.893	5.647.424.677	45.567.396.269	+3.376.396.269

a) Comprese lire 4.461.000.000 assegnate con decreto ministeriale 8 marzo 1963.

Roma, addì 31 marzo 1964

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *A*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1963	
Al 1° luglio 1962 Colonne *sct* del conto consuntivo 1961 - 1962	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni			Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare							
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= l - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$ $l - p$		r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—		—	6.261.715.898	—
—	—	—	—	—	—		8.000.000.000	—	—
12.481.305	12.481.305	—	—	12.481.305	—		23.483.450	—	3.533.085
346.517.694	346.517.694	—	—	346.517.694	—		804.143.332	—	220.073.897
358.998.999	358.998.999	—	—	358.998.999	—		8.827.626.782	—	223.606.982
—	—	—	—	—	—		—	—	—
3.750.000.000	3.750.000.000	—	—	3.750.000.000	—		24.590.000.000	—	4.160.000.000
—	—	—	—	—	—		—	—	—
289.351.056	289.314.250	—	36.806	289.351.056	—		3.530.230.191	—	978.056.596
199.166.398	199.166.330	—	68	199.166.398	—		1.184.800.566	—	285.797.973
—	—	—	—	—	—		123.077.734	—	—
—	—	—	—	—	—		—	—	—
4.238.517.454	4.238.480.580	—	36.874	4.238.517.454	—		29.428.108.491	—	5.423.854.563
4.597.516.453	4.597.479.579	—	36.874	4.597.516.453	—		38.255.735.273	6.261.715.898	5.647.461.551

Il Ministro: **Bosco**

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1962-1963

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1961-1962	del 1962-1963	del 1963-1964	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f+g$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO I - *Spese ordinarie*				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	2.640.000.000	1.239.933.735	600.510.000	1.840.443.735
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(a) 11.400.000.000	9.046.170.755	1.193.439.665	10.239.610.420
3	3	3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	16.900.000.000	16.286.879.004	282.499.895	16.569.378.899
4	4	*4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	50.000.000	—	—	—
5	5	5	Quota parte del contributo annuo dello Stato prevista dall'art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264), da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, legge 19 gennaio 1955, n. 25 lettera *a*)	3.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	3.000.000.000
6	6	6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	(b) 201.000.000	188.581.913	10.929.749	199.502.662
			Totale della spese ordinarie . . .	34.191.000.000	29.261.565.407	2.587.370.309	31.848.935.716
			TITOLO II - *Spese straordinarie*				
7	7	7	Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	6.000.000.000	—	6.000.000.000	6.000.000.000
			Totale delle spese straordinarie . . .	6.000.000.000	—	6.000.000.000	6.000.000.000
			TOTALE DELLE SPESE . . .	40.191.000.000	29.261.565.407	8.587.370.309	37.848.935.716
8	8	8	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(c) 2.000.000.000	—	7.718.460.553	7.718.460.553
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	42.191.000.000	29.261.565.407	16.305.830.862	45.567.396.269

a) Comprese lire 2.400.000.000 assegnate con decreto ministeriale 8 marzo 1963.
b) Comprese lire 61.000.000 assegnate con decreto ministeriale 8 marzo 1963.
c) Assegnate con decreto ministeriale 8 marzo 1963.

Roma, addì 31 marzo 1964

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *B*

Parte II - *SPESA*

1962-1963	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1962 Colonna *g* del conto consuntivo 1961 - 1962	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1963
i $e - h$ $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 799.556.265	493.578.579	271.260.793	222.317.786	493.578.579	—	1.511.194.528	822.827.786
— 1.160.389.580	3.071.974.802	1.850.651.495	1.221.323.307	3.071.974.802	—	10.896.822.250	2.411.762.972
— 330.621.401	6.890.010.436	3.888.838.085	3.001.172.351	6.890.010.436	—	20.175.717.089	3.233.672.216
— 50.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	1.000.000.000	1.000.000.000	—	1.000.000.000	—	3.500.000.000	500.000.000
— 1.497.338	59.419.326	52.733.512	4.439.494	57.173.006	— 2.246.320	241.315.425	15.360.243
— 2.342.064.284	11.514.983.143	7.063.483.885	4.449.252.938	11.512.736.823	— 2.246.320	36.325.049.292	7.036.623.247
—	4.350.000.000	4.350.000.000	—	4.350.000.000	—	4.350.000.000	6.000.000.000
—	4.350.000.000	4.350.000.000	—	4.350.000.000	—	4.350.000.000	6.000.000.000
— 2.342.064.284	15.864.983.143	11.413.483.885	4.449.252.938	15.862.736.823	— 2.246.320	40.675.049.292	13.036.623.247
+ 5.718.460.553	6.261.715.898	—	6.263.962.218	6.263.962.218	+ 2.246.320	—	13.982.422.771
+ 3.376.396.269	22.126.699.041	11.413.483.885	10.713.215.156	22.126.699.041	—	40.675.049.292	27.019.046.018

Il Ministro: BOSCO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1962-1963

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al Rendiconto generale del « Fondo addestramento professionale dei

Numero del 1961-1962 (a)	Numero del 1962-1963 (b)	Numero del 1963-1964 (c)	CAPITOLI – DENOMINAZIONE (d)	Rapporti fra le colonne	Somme – Previste (e = i ± k)	Accertate – Riscosse – Versate (f = r — m)	Accertate – Riscosse – Rimaste da versare (g = s — n)	Accertate – Rimaste da riscuotere (h = t — o)	Accertate – Totale = f + g + h (i = r+s+t—p)	Maggiori o minori entrate (k = i — e / e — f)
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente		200.000.000	—	200.218.889	—	200.218.889	+ 218.889
			TITOLO I - *Entrate*							
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20 lett. *a*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		3.000.000.000	2.500.000.000	—	500.000.000	3.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo » per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lett. *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		6.000.000.000	—	—	6.000.000.000	6.000.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico .		50.000.000	30.420.336	—	13.274.450	43.694.786	— 6.305.214
4	4	4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20 lett. *d*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori di opera, sia singoli che associati (articolo 20 lett. *e*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lett. *c*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		10.000.000	16.478.449	—	—	16.478.449	+ 6.478.449
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti		(*a*) 400.000.000	920.273.850	—	192.127.240	1.112.401.090	+ 712.401.090
8	8	8	Entrate diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .		9.460.000.000	3.467.172.635	—	6.705.401.690	10.172.574.325	+ 712.574.325
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . .		9.660.000.000	3.467.172.635	200.218.889	6.705.401.690	10.372.793.214	+ 712.793.214

a) Comprese lire 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 dicembre 1962

Roma, addì 31 marzo 1964

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *O*

lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) **Parte I - *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1963	
Al 1° luglio 1962 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1961 - 1962	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
i $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - i$ $i - p$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	—	200.218.889	—
1.000.000.000	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	3.500.000.000	—	500.000.000
4.350.000.000	4.350.000.000	—	—	4.350.000.000	—	4.350.000.000	—	6.000.000.000
30.914.934	30.914.934	—	—	30.914.934	—	61.335.270	—	13.274.450
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	16.478.449	—	—
464.710.563	464.663.381	—	47.182	464.710.563	—	1.384.937.231	—	192.174.422
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.845.625.497	5.845.578.315	—	47.182	5.845.625.497	—	9.312.750.950	—	6.705.448.872
5.845.625.497	5.845.578.315	—	47.182	5.845.625.497	—	9.312.750.950	200.218.889	6.705.448.872

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-1963

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al Rendiconto generale del « Fondo addestramento professionale dei

CAPITOLI Numero del 1931-1962 a	del 1932-1963 b	del 1963-1964 c	DENOMINAZIONE d	Rapporti fra le colonne	Somme Previste e = h ± i	Accertate Pagate f = p — l	Rimaste da pagare g = q — m	Totale colonne f + g h = p + q — n
			TITOLO II - *Spese*					
1	1	1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti		(a) 5.300.000.000	5.285.491.831	6.746.000	5.292.237.831
2	2	2	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale		500.000.000	360.482.300	56.188.200	416.670.500
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti		260.000.000	1.767.400	197.486.000	199.253.400
4	4	4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale		3.600.000.000	—	3.600.000.000	3.600.000.000
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25		*per memoria*	—	—	—
			TOTALE DELLE SPESE . .		9.660.000.000	5.647.741.531	3.860.420.200	9.508.161.731
6	6	6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		*per memoria*	—	864.631.483	864 631.483
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .		9.660.000.000	5.647.741.531	4.725.051.683	10.372.793.214

a) Comprese lire 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 dicembre 1962

Roma, addì 31 marzo 1964

(3337)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE — PROSPETTO *D*

lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) — **Parte II - *SPESA***

1962-1963	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1962 colonna *q* del conto consuntivo 1961-1962	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (Competenze e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1963
i $= e - h$ $h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 7.762.169	116.700	116.700	—	116.700	—	5.285.608.531	6.746.000
— 83.329.500	127.397.600	127.397.600	—	127.397.600	—	487.879.900	56.188.200
— 60.746.600	199.606.000	198.980.400	625.600	199.606.000	—	200.747.800	198.111.600
—	6.896.278.274	4.583.570.460	2.312.707.814	6.896.278.274	—	4.583.570.460	5.912.707.814
—	—	—	—	—	—	—	—
— 151.838.269	7.223.398.574	4.910.065.160	2.313.333.414	7.223.398.574	—	10.557.806.691	6.173.753.614
+ 864.631.483	200.218.889	—	200.218.889	200.218.889	—	—	1.064.850.372
+ 712.793.214	7.423.617.463	4.910.065.160	2.513.552.303	7.423.617.463	—	10.557.806.691	7.238.603.986

Il Ministro: BOSCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard M. Greene, Jr. vice console degli S.U.A. a Palermo.

(4064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 6 aprile 1964, n. 6386/4290, registrato alla Corte dei conti in data 16 aprile 1964, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 224, è stato determinato in L. 2.606.856 (lire duemilioniseicentoseimilaottocentocinquantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 ottobre 1951 - supplemento ordinario) al nome della Ditta COSENTINO Giuseppe fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 %, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.085.000 (lire duemilioniottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3948)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diploma di laurea

La dott.ssa Laura Betti in Damiani nata a Chiusi (Siena) il 10 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Farmacia, rilasciatole dall'Università di Siena il 23 maggio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4065)

Il dott. Antonio Maffei nato a Brindisi il 20 luglio 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bari il 26 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4067)

L'ing. Bruno Vitale nato a Roma il 15 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria civile rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4068)

La dott.ssa Silvia Baldetti in Corda nata a Chiusi (Siena) il 30 aprile 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Farmacia, rilasciatole dalla Università di Siena l'11 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4069)

La dott.ssa Maria Vittoria Arpino nata a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) il 3 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatole dall'Università di Roma, il 14 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4070)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Capmi nato a San Felice sul Panaro (Modena) il 30 maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze politiche rilasciatogli dall'Università di Firenze il 12 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma a consegnarlo all'Università di Firenze.

(4066)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 21 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 novembre 1961 dalla prof.ssa Ada Civardi, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso la ministeriale del 22 febbraio 1961, con la quale le si partecipava che era stata dichiarata cessata dai ruoli speciali transitori a decorrere dal 1° ottobre 1959.

(4076)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 26, foglio n. 206, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Di Bartolo Andrea, avverso la graduatoria del concorso per un posto di vice segretario supplente, presso la Scuola media di Pantelleria (Trapani).

(4078)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1964, registro n. 30, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig. Petrizzi Ginevra, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella supplente, presso la Scuola media di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

(4079)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1964, n. 30, foglio n. 30, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Floriello Antonio, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media « C. Sylos » di Bitonto (Bari).

(4080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. 241 D.P. — Data: 1° ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale di Arezzo — Intestazione: Mariottini Ida, nata a Foiano il 10 marzo 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 mod. 241 D.P. — Data: 12 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Corrado Corradino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 mod. 241 D.P. — Data 27 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Pisanti Grazia, nata a Maddaloni l'11 marzo 1888 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 mod. 241 D.P. — Data 27 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Fateni Maria, nata a Erie (Pa) U.S.A. il 26 gennaio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241 D.P. — Data: 20 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Berardengo rag. Oreste, nato a Maiola il 9 settembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 mod. 241 D.P. — Data 1° febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione Santoriello Francesco, nato a Cava dei Tirreni il 23 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale lire 6.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1482 mod. 241 D.P. — Data: 15 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: De Angelis Roberto, nato Roccamonfina il 9 dicembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 76.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Asti — Intestazione: Maggiora Giuseppe, nato a Castagnole M.to il 23 maggio 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3437 mod. 25-A D.P. — Data: 4 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pace Giuliano, nato a Roma il 24 marzo 1929 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 16 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Santacroce Giovanni, nato a Staturano di Caserta l'8 giugno 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1964

(4119) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,85	624,90	624,90	624,87	624,90	624,90	624,15	624,90	624,90
$ Can.	578,01	577,85	578 —	577,85	576,75	577,95	577,85	575,60	577,95	578 —
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,82	144,8125	144,78	144,78	144,82	144,70	144,79	144,41
Kr. D.	90,50	90,50	90,47	90,485	90,55	90,51	90,485	90,55	90,50	90,48
Kr. N.	87,45	87,46	87,435	87,47	87,40	87,46	87,445	87,32	87,46	87,45
Kr Sv.	121,62	121,62	121,65	121,67	121,60	121,60	121,66	121,40	121,62	121,64
Fol.	172,87	172,92	172,96	172,98	172,95	172,90	172,9825	172,70	172,91	172,97
Fr. B.	12,56	12,558	12,558	12,5575	12,55	12,55	12,5575	12,51	12,55	12,56
Franco francese	127,53	127,53	127,54	127,5325	127,55	127,53	127,53	127,42	127,53	127,53
Lst.	1749,27	1749,30	1749,15	1749,30	1749,15	1749,40	1749,20	1750 —	1749,40	1749,15
Dm. occ.	157,21	157,23	157,235	157,2075	157,20	157,22	157,20	157,10	157,22	157,21
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,188	24,15	24,19	24,19	24,15	24,19	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,80	21,82	21,82

Media dei titoli del 14 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,90

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,85
1 Franco svizzero	144,816
1 Corona danese	90,485
1 Corona norvegese	87,457
1 Corona svedese	121,665
1 Fiorino olandese	172,981
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,531
1 Lira sterlina	1749,25
1 Marco germanico	157,204
1 Scellino austriaco	24,180
1 Escudo Port.	21,815

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 1, 3, 4, 5 e 6 giugno 1964.

Roma, addì 4 maggio 1964

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SALIZZONI

(4147)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949. n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i *mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio* dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951 n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad *azioni, anche isolate, di terrorismo o* di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962 n. 1539, art. 11).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dela tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 3*a*) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1 e 7.

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura *del rapporto d'impiego;*

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (*i candidati che abbiano* superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) in quale delle sedi, indicate nel primo comma del successivo art. 3, intendano sostenere le prove scritte. I candidati che omettano l'indicazione della sede d'esame presso la quale intendono sostenere le prove scritte, saranno assegnati d'ufficio ad una delle sedi, tra quelle di cui al successivo art. 3, che l'Amministrazione riterrà più vicina alla residenza indicata da ciascun candidato nella domanda di ammissione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo a Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Non sono consentite variazioni nella scelta della sede indicata nella domanda.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia, ed una prova orale. Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica e la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al

presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certficato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro:

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6), del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori

dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale relativo al coefficiente 157, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli altri assegni fissi, nonchè il premio speciale previsto dall'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1964.

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1964, Registro n. 2 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 198. — MAUCERI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Prove scritte*

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

III. — *Prova orale*

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto - Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro; Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e aggruppamento dei dati statistici - Elaborazione dei dati: medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, né consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO N. 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato

in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Fa presente di voler sostenere le prove scritte presso la sede di esame di . . . . (Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: BOSCO

(3083)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel nuovo Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma, ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 maggio 1960, n. 237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 settembre 1963, riunitasi nei giorni 31 gennaio e 16 aprile 1964, ha dichiarato vincitori i seguenti artisti:

Opera 1a: Goffredo Verginelli;

Opera 2a: Francesco Coccia, Enrico Martini, Giuseppe Fortunato Pirrone, Raoul Vistoli.

(4041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 68 del 16 marzo 1964.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica del concorso a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, pianoterra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità), nei giorni 3, 4 e 5 giugno 1964, con inizio alle ore nove.

(4111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 741 del 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Avellino;

Visto il proprio decreto n. 5910 del 10 dicembre 1963 concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Di Stasio Angelo	punti	129,10 su 200
2. Di Maio Angelino	»	112,59 »
3. Tedeschi Antonio	»	106,95 »
4. Vitale Nicola	»	105 — »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Avellino, addì 29 aprile 1964

Il medico provinciale: RAIMONDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2782 del 29 aprile 1964 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Avellino, bandito con decreto n. 741 del 15 febbraio 1963;

Viste le domande di ammissione al concorso predetto dai candidati dichiarati idonei con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati vincitori dei posti consorziali di ufficiale sanitario, indicati a fianco di ciascun nominativo:

1) Di Stasio Angelo: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Lioni;
2) Di Maio Angelino: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Calitri;
3) Tedeschi Antonio: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di San Sossio Baronia;
4) Vitale Nicola: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Montecalvo Irpino.

La nomina degli ufficiali sanitari per le sedi sopraindicate si intende fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale sarà provveduto, a termini di legge, alla nomina definitiva e alla dimissione.

Gli ufficiali sanitari, nominati come sopra, dovranno, pena di dichiarazione di rinunzia al posto, assumere servizio nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Avellino, addì 29 aprile 1964

Il medico provinciale: RAIMONDI

(4090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02185 dell'11 aprile 1963, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 05744 del 12 ottobre 1963, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima, relativa a ventidue concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Di Taranto Consalvo	punti	56,77	su 100
2. Sardella Remo	»	54,85	»
3. Greco Francesco	»	52,32	»
4. Spagna Corrado	»	52,29	»
5. Preite Antonio	»	51,99	»
6. Guido Antonio	»	51,60	»
7. Lefons Dino	»	51,24	»
8. Grimaldi Armando	»	51,02	»
9. Santantonio Agostino	»	50,53	»
10. Mangia Giuseppe	»	49,68	»
11. Frassanito Antonio	»	46,94	»
12. Lolli Luigi Donato	»	46,91	»
13. Stanca Donato	»	46,18	»
14. Laporta Pietro	»	46,03	»
15. Conte Anna Maria	»	46 —	»
16. Baldassarre Franco	»	45,16	»
17. Maci Giuseppe	»	44,66	»
18. Verardi Carlo	»	44,35	»
19. Truncali Michele	»	40,22	»
20. Bianco Enrico	»	39,52	»
21. Giannuzzi Giuseppe	»	39,20	»
22. Frisullo Salvatore	»	39,05	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 4 maggio 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in Provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Taranto Consalvo: Martano (1ª condotta);
2) Sardella Remo: Taurisano (2ª condotta);
3) Greco Francesco: Copertino (1ª condotta);
4) Spagna Corrado: Castrignano dei Greci (condotta unica);
5) Preite Antonio: San Cesarea Terme (2ª condotta, frazione Vitigliano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 4 maggio 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4091)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 478 del 1° febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta dei comuni di Molazzana e Pescaglia vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1960:

1. Accorsini Liana	punti	51,292
2. Carli Rina	»	48,973
3. Angelini Gabriella	»	47,882
4. Baisi Nella	»	45,381
5. Barsi Anna	»	45,000
6. Mancini Ilva	»	40,757
7. Loschi Elena	»	39,908

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 28 aprile 1964

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2473 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1960;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso in premesse specificato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Accorsini Liana: Molazzana, condotta unica;
2) Carli Rina: Pescaglia, 3ª condotta di Villa Roggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

I sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 28 aprile 1964

Il medico provinciale: TEDESCHI

(4094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che alcune delle condotte ostetriche dei Comuni assegnate con precedente decreto n. 2765, in data 2 aprile 1964, sono rimaste vacanti, quali per tacita rinuncia, quali per espressa riuncia delle vincitrici;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 2765 in data 2 aprile 1964;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni a fianco indicati:

1) Calabria Ida: Ardore (frazione Marina);
2) Martino Caterina: Melicuccà;
3) Spanò Domenica: Castellace di Oppido Mamertina;
4) Favali Giulia: Gerace;
5) Mallamo Giuseppa: Piminoro di Oppido Mamertina;
6) Sinatra Giacoma: Camini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 aprile 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(4092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1512 in data 15 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli e per esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona, bandito con decreto n. 1512 del 16 aprile 1963;

Visto il decreto n. 1512 in data 15 novembre 1963, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta ostetrica di Cancelli, frazione del comune di Fabriano, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Colucci Baldeschi Ilia, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'osterica Bolzonetti Bruna, quarta nella graduatoria generale, ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Bolzonetti Bruna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di « Cancelli » nel comune di Fabriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo pretorio della Prefettura di Ancona e e nel Comune interessato.

Ancona, addì 29 aprile 1964

Il medico provinciale: BALICE

(4093)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.